

IVA

Importazioni: l'immissione in libera pratica

di **EVOLUTION**

L'importazione, con il conseguente assolvimento dell'Iva in dogana, determina l'acquisizione, da parte dei beni introdotti nella Ue, dello status di beni comunitari.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in **EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.**

Il presente contributo si sofferma sul regime della immissione in libera pratica dei beni.



L'[articolo 1 del D.P.R. 633/2972](#) stabilisce che le importazioni sono **soggette ad Iva a prescindere dal soggetto che le effettua** (privato consumatore, impresa o professionista).

Con il termine importazione deve intendersi **qualsiasi introduzione nel territorio doganale italiano di beni provenienti da Paesi extracomunitari che non siano già stati immessi in libera pratica in altro Paese Ue.**

L'imposta deve essere assolta **in dogana** all'atto dell'**introduzione materiale** dei beni nel territorio italiano. Il **pagamento** deve essere effettuato dal **proprietario** della merce, ovverosia da colui che **presenta** i beni in dogana o comunque dal soggetto **detentore** degli stessi al momento dell'ingresso nel territorio italiano.

Ne deriva che l'Iva sulle importazioni è applicata non con il sistema dell'emissione della fattura, bensì **direttamente in dogana** mediante accertamento dell'ufficio finanziario documentato dalla **bolletta doganale**. Pertanto, l'unico documento che attesti ai fini Iva l'avvenuta operazione è la bolletta doganale.

La **bolletta doganale** è una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione della merce e prodotta all'autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti.

Le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio

dell'impresa, arte o professione vanno annotate nel **registri degli acquisti**; occorre registrare la specie e gli estremi di ogni bolletta nonché l'**ufficio doganale** presso il quale è stata emessa ([C.M. 874/33650, del 19/12/1972](#)), l'ammontare imponibile, l'imposta, e invece della indicazione del fornitore, la **denominazione della dogana** ove sono state eseguite le operazioni, nonché il **modello doganale**.

L'[articolo 67, comma 1, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#) qualifica come **importazioni soggette a Iva** le operazioni di **immissione in libera pratica**.

Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le **formalità di importazione e riscossi i dazi doganali**.

In altri termini sono operazioni di immissione in libera pratica quelle operazioni con le quali viene attribuita la **posizione doganale di merce comunitaria** ad una merce non comunitaria e che implicano l'applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.), l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.) e l'applicazione dei **dazi legalmente dovuti** secondo la normativa comunitaria.

Pertanto, con la libera pratica i beni che, sono importati in un Paese Ue:

- **scontano i dazi doganali** nonché le tasse equivalenti in quel Paese,
- beneficiano della **sospensione temporanea dell'Iva**, la quale **dovrà essere assolta solo nel Paese Ue di destinazione**.

Anteriormente alle modifiche operate dalla L. 217/2011, le operazioni di immissione in libera pratica si consideravano in **sospensione d'imposta** se relative a beni con destinazione in altro Stato membro della Ue.

Con i novellati [commi 2-bis e 2-ter](#) dell'articolo 67 del D.P.R. 633/1972, la **sospensione d'imposta** è confermata, ma è stato espressamente previsto che deve ricorrere una **duplice condizione**, essendo richiesto:

- sotto il **profilo oggettivo**, che i beni siano **trasferiti in altro Stato membro**, anche eventualmente dopo l'esecuzione delle **manipolazioni usuali**, purché previamente **autorizzate** dall'autorità doganale;
- sotto il **profilo soggettivo**, l'operatore nazionale, al momento dell'immissione in libera pratica, fornisca il proprio **numero di partita Iva**, il numero di **identificazione del cessionario comunitario**, nonché – su richiesta dell'autorità doganale – idonea documentazione che provi l'**effettivo trasferimento** dei beni in altro Stato membro.

Peraltro, dal confronto con le **corrispondenti disposizioni** contenute nell'[articolo 143 della Direttiva 2006/112/CE](#), si desume che la sospensione d'imposta è applicabile non solo quando

i beni importati siano inviati nello Stato membro di destinazione in esecuzione di una cessione intracomunitaria “in senso stretto”, ma anche in dipendenza di un **trasferimento per esigenze dell’impresa**, ex [articolo 41, comma 2, lettera c\), del D.L. 331/1993](#). Da questo punto di vista, anche se il [comma 2-ter dell’articolo 67 del D.P.R. 633/1972](#), nell’individuare il *set minimo* di informazioni da fornire all’autorità doganale, richama il numero di identificazione del cessionario comunitario, è da ritenere – in linea con l’[articolo 143, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE](#) – che l’importatore italiano sia tenuto a comunicare il **numero di identificazione che gli è stato attribuito nello Stato membro di destinazione** dei beni oggetto di trasferimento a “se stesso”.

Un’**ulteriore differenza** è data dal riferimento alle **manipolazioni usuali** contenuto nella norma interna ([comma 2-bis dell’articolo 67 del D.P.R. 633/1972](#)), ma non in quella comunitaria, verosimilmente perché tali prestazioni non incidono sulla natura merceologica dei beni, che restano “**tal quali**” (R.M. 555048/1993) e, quindi, sono riconducibili alla **medesima voce doganale** ([Cassazione, sentenza 16114/2007](#)).



The banner features the Euroconference logo with the word 'EVOLUTION' above it. The background is a light grey with a network of lines and dots. A dark grey bar at the bottom contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Design by Euroconference / Prosp